
BANCA DI FRASCATI DI CREDITO COOPERATIVO SCPA

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB) e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 2, commi 3 e 5, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, recante disposizioni transitorie e finali concernenti le modificazioni del TUB;

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”;

VISTO lo Statuto della Banca d'Italia, e in particolare gli artt. 22 e 23 che disciplinano le modalità di adozione dei provvedimenti di competenza del Direttorio;

VISTI il provvedimento della Banca d'Italia del 27 giugno 2011 recante “Disciplina della procedura sanzionatoria amministrativa ai sensi dell'art. 145 del d.lgs. 385/93 e dell'art. 195 del d.lgs. 58/98 e delle modalità organizzative per l'attuazione del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie (art. 24, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262)” e le Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa e il provvedimento della Banca d'Italia del 22 settembre 2015;

CONSIDERATO che la Vigilanza Bancaria e Finanziaria della Banca d'Italia ha accertato, con riguardo alla Banca di Frascati di Credito Cooperativo scpa, le irregolarità di seguito indicate:

- carenze nell'organizzazione e nei controlli nel settore dell'antiriciclaggio (artt. 7, 2°co., 11, 1°co. e 56, d.lgs. 231/07; Provv. B.I. del 10.03.2011 e Provv. B.I. del 3.4.2013).

CONSIDERATO che la suddetta irregolarità è stata contestata secondo le formalità previste dall'art. 145 TUB, richiamato dall'art. 56 del d.lgs. 231/2007, alla società nella persona del legale rappresentante pro-tempore;

CONSIDERATO che, valutati l'irregolarità contestata, le controdeduzioni presentate e ogni altro elemento istruttorio, si è ritenuta, a conclusione dell'istruttoria, sussistente la violazione accertata;

VISTA la nota (omissis) con la quale il Servizio Coordinamento e Rapporti con l'Esterno, in osservanza del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione, fissato dall'art. 24 della legge 262/05, ha proposto al Direttorio della Banca d'Italia l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 56 del d.lgs. 231/07 nei confronti della Banca di Frascati di Credito Cooperativo scpa, trasmettendo i relativi atti;

VISTO il parere dell'Avvocato Generale (omissis);

LA BANCA D'ITALIA

Preso atto che sussistono, in base alle motivazioni esposte nella citata proposta, qui integralmente richiamate e recepite, gli estremi per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie;

Provvedimenti sanzionatori

DISPONE

A carico della società di seguito indicata, è inflitta, ai sensi dell'art. 56 del d.lgs. 231/2007, la seguente sanzione amministrativa pecuniaria:

Banca di Frascati di Credito Cooperativo scpa nella persona del legale rappresentante pro-tempore:

Per l'irregolarità sopra indicata euro 47.500

– omissis –

Roma, 10.01.2017

IL GOVERNATORE: I. VISCO